ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA
DI MESSINA
Via Università, 16 - 98122 – Messina

Messina 05/08/2015
Prot. n. 190

Ai Sig.ri Sindaci
dei Comuni di Messina e
Provincia

Agli Uffici Tecnici dei
Comuni di Messina e Provincia

All'Autorità Portuale
Messina

All'Agenzia Industrie Difesa
Messina

Alla Capitaneria di Porto
Messina

Alla Capitaneria di Porto
Milazzo

Al Sig. Direttore
dell'Azienda Sanitaria Provinciale n. 5
di Messina

Nuova CO. E D. MAR
Via Banchina F, loc. Val da Rio
30015 Chioggia (VE) Italy

e p.c. alla Procura della Repubblica
Messina

Agenzia Regionale Protezione
Ambiente (ARPA)
Messina

Oggetto: esercizio abusivo della professione di Chimico - Diffida.

In riferimento alla nostra nota prot. n. 136 del 29/05/2015, avente per oggetto "pareri e giudizi in materia di chimica", si fa presente che continuano a pervenire a questo Ordine segnalazioni su abusi concernenti la professione di Chimico. Tali abusi sono comprovati dalla redazione di "rapporti di prova" o di "certificati" contenenti un giudizio di tipo chimico, compilati da soggetti non in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Chimico. In alcuni casi pur evidenziando il laboratorio presso il quale sono state eseguite le analisi chimiche, i risultati sono fatti

Telefono e fax: 090 713308
www.chimicimessina.it - E-mail: ordine.messina@chimici.org – PEC: ordine.messina@pec.chimici.org

propri dal soggetto non chimico che esprime il proprio giudizio apponendo firma e timbro professionale. In tale procedura si ravvisa, pertanto, il reato di "esercizio abusivo della professione di Chimico".

In relazione a quanto sopra, si rammenta che l'espressione di "giudizi" ed il rilascio di "pareri di esperto" in materia di chimica pura ed applicata, possono essere affidati dall'Autorità Giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni – per effetto dell'art. 16, R.D. 1 marzo 1928 n. 842, e dell'art. 36 del DPR 5 giugno 2001, n. 328 – soltanto a Chimici iscritti all'Albo Professionale e non ad altri professionisti (Biologi, Medici, Ingegneri, ecc.). Lo stesso vale per tutti gli atti che devono essere presentati dai privati alle Pubbliche Amministrazioni (in merito, per tutte, qui si richiamano: la sentenza della Corte di Cassazione Civile, sez. III, n. 7023 del 7 luglio 1999; la sentenza 706/96 del TAR di Catania; le sentenze del Consiglio di Stato sez. IV 25/11/1991 n. 965, sez. VI 9/10/1998 n. 1370 e sez. IV 5/02/2002 n. 1868). A specifico ed ulteriore chiarimento in merito alla titolarità professionale e alla natura delle "certificazioni" nell'ambito della normativa dei rifiuti si ricorda quanto previsto dalle norme vigenti:

1) Nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale: Titolo IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati - il legislatore richiede sempre che sia determinata la natura, la composizione, le caratteristiche chimico-fisiche e le eventuali proprietà che rendono pericolosi i rifiuti. Con riferimento alla valutazione della pericolosità essa deve essere svolta ai sensi del punto 3.4 dell' Allegato D: Il contenuto della norma riporta solo ed esclusivamente determinazioni chimiche e valutazioni dal punto di vista chimico. Ogni e qualsiasi altro "punto di vista" non è contemplato. Si precisa altresì che chi emette un certificato falso, è punito ai sensi dell'art. 258 del Dlgs 152/2006 E il falso può essere di tipo materiale o ideologico: in questa fattispecie è da comprendere un atto inidoneo o colpevolmente omissivo.
2) Nel D.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 sull'incenerimento e co - incenerimento dei rifiuti, circa la necessità di una "certificazione", sotto il profilo - e dal punto di vista - chimico, vi è un'ulteriore conferma all'art. 7, relativo alle procedure di ricezione dei rifiuti negli impianti.

3) Nel D.M. Ambiente 27 settembre 2010 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica è richiesto che, per la "Caratterizzazione di base" dei rifiuti - cui è dedicato l'intero Allegato 1, siano valutati, tra le altre cose: i cicli produttivi di origine, la tendenza del rifiuto a produrre percolato, l'individuazione dei parametri critici funzionali alla verifica di conformità, i dati salienti sulla composizione dei rifiuti, nonché eventuali precauzioni supplementari per la gestione dei rifiuti nella discarica. Anche in questo caso le valutazioni richieste appaiono di tipo, squisitamente, chimico, con esclusione di qualsivoglia altro "punto di vista" o di sue surrettizie estensioni.

4) Il D.M. 31 ottobre 1991 n. 459, relativo alle modalità di imbarco e trasporto via mare dei rifiuti, richiede esplicitamente, all'art. 6, che "un chimico, iscritto all'albo professionale, deve attestare di avere effettuato analisi e controllo dei rifiuti e certificare le caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità, le quantità percentuali dei componenti nonché le verifiche di classificazione specifiche per il trasporto ai fini della corretta classificazione dei rifiuti."

Rimane fermo che ove un soggetto, non in possesso dell'abilitazione di Chimico, faccia esplicite affermazioni che nulla hanno a che vedere con la sua eventuale formazione e abilitazione,

Telefono e fax: 090 713308
www.chimicimessina.it - E-mail: ordine.messina@chimici.org – PEC: ordine.messina@pec.chimici.org

che definisce il "suo punta di vista" (sia esso biologico, agronomico, medico o ingegneristico), e con un certificato o con un rapporto di prova voglia affermare con certezza la natura e composizione di una sostanza costituendo, di fatto, il risultato delle analisi chimiche come momento finale dell'attività professionale del redattore, lo stesso va segnalato, quale atto dovuto, all'Autorità Giudiziaria evidenziando tutti gli elementi di incompletezza sostanziale che rendono l'utilizzo di tale atto un pericolo per la società. E' pleonastico rammentare che il pubblico ufficiale è tenuto a trasmettere all'Autorità Giudiziaria la notizia di reato, ai sensi dell' Art. 316 C.P.

Pertanto, secondo quanto sopra esposto si

DIFFIDANO

gli Enti e le Società in indirizzo a non affidare a professionisti, sprovvisti dell'Abilitazione all'esercizio della Professione di Chimico, qualsiasi incarico che preveda una caratterizzazione chimica e chimico-fisica della materia sottoposta ad analisi (acque destinate al consumo umano, acque reflue, direzione impianti di depurazione, rifiuti, terreni, terre e rocce da scavo, sedimenti e materiali da dragaggio, emissioni in atmosfera ecc.).

Si **invitano**, inoltre, gli Enti e le Società che hanno già affidato incarichi di pertinenza esclusiva del Chimico, a soggetti non abilitati, a revocarli immediatamente. In caso contrario, questo Ordine, ricorrerà in sede giudiziaria per reprimere tali abusi.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI MESSINA — MESSINA

IL PRESIDENTE
Prof. Chim. Rosario Saccà

Telefono e fax: 090 713308
www.chimicimessina.it - E-mail: ordine.messina@chimici.org – PEC: ordine.messina@pec.chimici.org